

## CIRCOLARE INPS n. 59 del 03.05.2024

### PENSIONE ANTICIPATA – OPZIONE DONNA

#### REQUISITI E CONDIZIONI

Estensione del diritto alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023

#### CHI PUO' ACCEDERE

Le lavoratrici che, *entro il 31 dicembre 2023*, abbiano maturato un'anzianità contributiva *pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni* e che, alla data della domanda, *si trovino in una delle condizioni* indicate nella medesima norma.

#### PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO

Sono utili anche i periodi assicurativi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell'UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 53 del 6 aprile 2021).

#### RIDUZIONI PER OGNI FIGLIO

Il requisito anagrafico di 61 anni è *ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni*

#### ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA

- *Assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);*
- *Hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;*
- *Sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

#### DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DOMANDA DI PENSIONE

- *Dodici mesi* dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- *Diciotto mesi* dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

#### DECORRENZA

*Non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024*, per le **lavoratrici dipendenti e autonome** la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e *al 2 gennaio 2024*, per le **lavoratrici dipendenti** la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

#### LAVORATRICI DEL COMPARTO SCUOLA E AFAM

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici a tempo indeterminato possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente *a decorrere dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024*.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda. Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità (cfr. il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 e il paragrafo 4 della circolare n. 25 del 2023).

#### LINK

[https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.05.circolare-numero-59-del-03-05-2024\\_14557.html](https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.05.circolare-numero-59-del-03-05-2024_14557.html)